



## Sentenza n. 27 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini  
*decisione del 23 gennaio 2024, deposito del 27 febbraio 2024*  
*comunicato stampa del 27 febbraio 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

*atto di promovimento: ricorso n. 8 del 2023*

#### **parole chiave:**

TRIBUTI – BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA – LEGGE DI BILANCIO –  
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 1, commi da 115 a 119, l. 29 dicembre 2022, n. 197

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-*bis* e 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- art. 2, comma 1, lett. b), l. 26 novembre 1981, n. 690;
- art. 1 d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320;
- artt. 117, terzo comma, e 119 Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- artt. 5 e 120 Costituzione;

#### **dispositivo:**

non fondatezza – inammissibilità

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste ha impugnato l'art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 che, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, ha istituito e disciplinato, per l'anno 2023, un **contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano determinate attività nel settore dell'energia**.

Con il primo motivo di ricorso, la Regione ha denunciato la violazione di plurimi parametri, in quanto le disposizioni impugnate avrebbero: da un lato, **riservato allo Stato il gettito di un'imposta erariale** calcolata sulla base del reddito determinato ai fini dell'IRPEF, sottraendo arbitrariamente le risorse destinate alla Valle d'Aosta; dall'altro lato, **disciplinato unilateralmente aspetti propri dello Statuto speciale e della relativa legislazione attuativa**, modificabile solo mediante il coinvolgimento della commissione paritetica e con il parere del Consiglio regionale.

Con il secondo motivo di ricorso, invece, la Regione ha denunciato la **violazione del principio di leale collaborazione** di cui agli artt. 5 e 120 Cost., lamentando una violazione del metodo pattizio, cardine della regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali.

La Corte, in via preliminare, ha dichiarato **inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001**, in quanto il ricorrente ha ommesso del tutto di indicare le specifiche ragioni a sostegno di tali violazioni.

**Le altre questioni sono tutte dichiarate non fondate.**

La Corte osserva come **l'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 690 del 1981 assegna alla Regione solo il gettito dell'imposta sul reddito delle società (IRES)**. Nessun elemento testuale, analogico o sistematico consente di estendere il riferimento anche ad altre imposte erariali sul reddito delle persone giuridiche. **Sul gettito del contributo straordinario, che non si identifica con l'IRES, la Regione non può, pertanto, vantare alcuna pretesa.**

Il Giudice delle leggi, peraltro, evidenzia come l'estensione del quadro finanziario regionale altererebbe la necessaria correlazione tra risorse e funzioni attribuite, comportando un ingiustificato privilegio finanziario a favore della Valle d'Aosta. Da questo punto di vista, s'impone una **lettura rigorosa del principio di neutralità finanziaria** di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 184 del 2017, che, nel caso in esame, non può essere invocato in quanto **il contributo straordinario di solidarietà non comporta alcuna sostituzione totale o parziale dei tributi vigenti assegnati alla Regione, trattandosi di una nuova forma di entrata del tutto aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti.**

La Corte sottolinea come, in definitiva, le disposizioni impugnate **non coinvolgono l'ordinamento finanziario della Regione**. Ne consegue la **non fondatezza** sia dell'assunto per cui sarebbe stata violata la procedura bilaterale prevista per le modifiche all'ordinamento finanziario regionale (artt. 48-*bis* e 50 dello statuto speciale), sia del secondo motivo di ricorso, con cui si lamentava la violazione del principio di leale collaborazione *ex* artt. 5 e 120 Cost.

*Domiziano Pierantoni*